

r.g.n. 60-1/ /2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Collegio, composto dai signori magistrati

Dott. Francesco Lupia – Presidente

Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.

Dott.ssa Beatrice Ruperto – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso presentato da **REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A.** (P.I. 13181080154) elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Luigi di Savoia, 2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Serrao (C.F. SRRVCN71E28D332M), che la rappresenta e difende, per l'apertura della liquidazione giudiziale di **Adrian Nichifor** (C. F. NCHDRN75C25Z129X) quale titolare della omonima ditta individuale (P.IVA 07958901006) avente sede legale in Via Catania 5 Guidonia Montecelio (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Bressan (C. F. BRSGNN78D11H501R, Pec: giovanni.bressan@postecert.it) e dall'Avv. Andrea Ferrari (C.F. FRRNDR84S21H501C, Pec: andreaFerrari1@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Pellegrino Matteucci 106;

letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII;

Rilevato che la ditta individuale Adrian Nichifor è da qualificare ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. d) come "impresa minore"; ciò, alla luce della circostanza che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese con la qualifica di piccolo imprenditore fin dall'inizio dell'attività e che non possiede nessuno dei requisiti previsti dall'art. 2, richiamato dall'art. 121 C.C.I.I.; segnatamente, risulta che la ditta individuale sia rimasta inattiva dal 2020 al 2023 e, quanto ai redditi successivamente prodotti, è stato prodotto il modello unico riferito all'anno 2023 (quadro RN1 redditi per € 4.175,00) e i registri IVA, in cui è indicato un



imponibile annuale di € 18.850,00; per l'anno in corso, a fronte di un imponibile per acquisti di € 70.527,69, è stato provato che sussiste un imponibile vendite di € 103.295,01, per un utile di circa € 36.000,00 al 30 settembre 2024, come evidenziato sul conto economico di tale esercizio; a ciò si aggiunga che l'ammontare dei debiti non supera la soglia di 500.000 euro di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) n. 3;

Ritenuto pertanto che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale debba essere rigettata;

Vista la domanda di dichiarazione di liquidazione controllata esercitata in via subordinata dalla medesima ricorrente;

Rilevato che il debitore non ha chiesto l'attestazione sulla mancanza di attivo come previsto all'art. 268 co. 3 C.C.I.I., come posto a suo onere dalla norma predetta;

osservato che il debitore non ha richiesto di accedere a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza di cui al titolo IV CCII;

rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto all'art. 65 CCI, trattandosi, come detto, di imprenditore minore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett c) CCI, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, anche alla luce dell'ammontare del debito contratto non solo con la parte ricorrente, ma anche con l'erario (circa 172.000 euro);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

ritenuto, quanto alla determinazione dell'importo del reddito eventualmente da non ricomprendere nella liquidazione, che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia, previa presentazione dell'istanza e acquisito il parere del liquidatore;

precisato come la procedura *ex art.* 268 ss. CCII, determini la liquidazione dell'intero patrimonio, salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett e) CCII;

osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante *ex lege*;

rilevato che è facoltà del liquidatore, valutata la concreta convenienza per la procedura, chiedere al Giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al Giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale e, tra esse, all'art. 216 comma 10 CCII;

ritenuto di nominare il liquidatore ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b) CCII;



P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 2, 268, 269, 270 CCII,

rigetta la domanda di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di Adrian Nichifor (C. F. NCHDRN75C25Z129X) quale titolare della omonima ditta individuale (P.IVA 07958901006) avente sede legale in Via Catania 5 Guidonia Montecelio;

designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Pulicati;

nomina liquidatore il dott. Gian Nicola Acinapura;

ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Tivoli;

ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, presso gli uffici competenti;

dispone che il liquidatore:

- *provveda* entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali effettuerà senza indugio la comunicazione di cui all'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;

- *provveda* entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- *provveda* alla formazione dello stato passivo *ex art.* 273 CCI;

- *depositi* un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;

stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore a norma dell'art. 270 co. 4 CCI.



Manda alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al debitore e al liquidatore nominato.

Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 27 novembre 2024

Il Presidente

Dott. Francesco Lupia

Il Giudice rel. ed est.

Dott.ssa Chiara Pulicati

